CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA "MONTAGNA INCLUSIVA" TRA REGIONE ABRUZZO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO (Allegato B)

La REGIONE ABRUZZO con sede a L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci 6, C.F. e P. IVA n. ----------, rappresentata dall'---------- nato a il ----------, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di ----------

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO _____, (di seguito denominato "soggetto attuatore"), con sede legale in _____, Via _____, C.F._____ e P. I. _____, rappresentata _____, nato a _____il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'ente

PREMESSO CHE

- la legge regionale n.95/2000 all'art. 48 che "*La Giunta regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, da finanziarsi con le somme derivanti dall'attribuzione prevista all'art. 5, comma 4, lettera b) della presente legge, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane ed utilizzando le quote non attribuite alle Comunità montane, Comuni montani, Unioni di Comuni Montani.*
  2. I progetti pilota hanno lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.
  3. La deliberazione regionale di approvazione del progetto pilota deve indicare l'entità del finanziamento e le modalità di gestione del progetto stesso, tenendo conto dell'opportunità di coinvolgere, in maniera integrata, il maggior numero possibile di soggetti istituzionali e di privati.
  4. I progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione Abruzzo, dagli Enti pubblici, dalle Amministrazioni provinciali, dalle Comunità montane, dai Comuni montani, dalle Unioni di Comuni montani o da Aziende ed Enti regionali che operano nelle zone montane";

- è stato predisposto dalla Regione Abruzzo in collaborazione con l'Università degli studi di Teramo il *progetto pilota* allegato denominato "*Montagna Inclusiva*" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. del ……;
- tale *progetto pilota è* perfettamente rispondente alle finalità della legge regionale n.95/2000 in quanto si prefigge di:
  - Promuovere l'acquisizione di competenze specifiche da parte di giovani neodiplomati in materia di promozione territoriale delle aree montane, fondata su una cultura del benessere e sullo sviluppo imprenditoriale, al fine di incrementare i tassi di occupazione delle aree montane e il valore economico e sociale generato per il territorio e per la popolazione di riferimento;
  - Promuovere l'adozione di modelli volti al miglioramento qualitativo dell'offerta formativa e utili al potenziamento del livello di sviluppo e di innovazione

nell'apprendimento, in riferimento ad una maggiore aderenza rispetto agli ambiti di specializzazione produttiva e occupazionale che caratterizzano l'area;

- Potenziare il capitale territoriale delle aree montane, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, naturalistico ed enogastronomico tipico di tali territori, contribuendo sensibilmente ad un'inversione di tendenza. Le azioni contribuiranno a promuovere e a sviluppare le fonti di ricchezza delle aree montane, evitando che le stesse subiscano una discriminazione geografica;
- Riqualificare le strutture ricettive esistenti in relazione ai servizi di alloggio, ristorazione e accoglienza offerti, nonché le abitazioni presenti nei borghi dell'area al fine di creare un nuovo sistema ricettivo diffuso;
- Ridurre i costi legati alla de-antropizzazione, invertire la tendenza all'abbandono residenziale garantendo la fruizione dei servizi essenziali negli ambiti della salute, della formazione, della mobilità pubblica sostenibile e delle infrastrutture di digitalizzazione;
- Innalzare il livello di welfare della popolazione, mediante interventi volti al miglioramento dei servizi di base offerti dall'area;
- Incrementare i livelli di benessere e di inclusione sociale dei residenti in tali aree, stimolando ulteriormente la domanda di lavoro e, di conseguenza, il progressivo ripopolamento dei territori;
- Promuovere, attraverso le attività di associazionismo già esistenti – o mediante la creazione di nuove realtà – iniziative in ambito sociale, culturale e sportivo che siano capaci di stimolare la partecipazione della popolazione residente e più in generale del territorio;
- Promuovere una montagna "diversamente accessibile" mediante la cooperazione integrata tra le realtà sociali del territorio e le associazioni di volontariato, tramite l'utilizzo delle strutture e degli spazi già presenti sul territorio al fine di realizzare iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo utili a soddisfare nuove e particolari esigenze;
- Ridurre il fenomeno della mobilità.

TUTTO CIÒ PREMESSO le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione del *progetto "Montagna Inclusiva*"

Art. 2 – Durata

Il *progetto* deve essere completato entro 12 mesi dalla data di avvio. La Regione può concedere una sola proroga delle attività del *progetto* per un periodo massimo di 6 mesi, previa istanza del soggetto

attuatore da presentarsi entro 30 giorni dalla data prevista di conclusione del *progetto.* La richiesta di proroga deve essere motivata e corredata da una relazione sullo stato di avanzamento del *progetto* e della relativa spesa.

Art. 3 – Obblighi della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo si impegna a corrispondere al Soggetto attuatore, nelle forme e modalità stabilite dalla presente Convenzione, un contributo fino ad un massimo di euro 120.178,70 (_____cifra in lettere)

Il contributo è concesso con le seguenti modalità:

1. anticipazione del 30% del totale del contributo entro 30 gg. dalla stipula della presente convenzione previa richiesta dello stesso Ente attuatore;
2. per stato avanzamento attività entro 45 giorni dalla conclusione del primo periodo di rendicontazione (6 mesi dalla data di avvio del *progetto),* a seguito di presentazione di specifica rendicontazione finanziaria delle spese sostenute e relazione sull'attività svolta.
3. A saldo, entro 45 giorni dalla conclusione del secondo periodo di rendicontazione (12 mesi dalla data di avvio del *progetto* o entro nuovo termine concesso dall'Amministrazione a seguito di proroga), previa presentazione di specifica rendicontazione finanziaria delle spese sostenute e relazione finale sulle attività svolte, nonché di attestazione, a firma del legale rappresentante, di conformità del progetto realizzato rispetto a quello inizialmente programmato.

Art. 4 – Obblighi del soggetto attuatore.

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, della deliberazione di Giunta n.---------- e della presente Convenzione, il soggetto attuatore si impegna a:

1. realizzare il *progetto* secondo le modalità indicate nella proposta progettuale approvata con deliberazione di Giunta n.----------nei tempi di realizzazione previsti;
2. attuare il *progetto,* conformemente agli obiettivi contenuti nel *progetto* stesso, entro 12 mesi a decorrere dalla data di avvio di cui all'art. 2 della presente Convenzione, salvo proroga concessa ai sensi del citato art. 2 della medesima Convenzione;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del *progetto*; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di inizio del *progetto* e i 12 mesi successivi salvo proroga concessa;
4. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del *progetto* comunque richieste dalla Regione entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

Art. 5 – Soggetti partecipanti al progetto

I soggetti partecipanti al *progetto* sono individuati dal soggetto attuatore tenendo conto delle normative di riferimento ed in stretta relazione con gli obiettivi e le modalità del *progetto pilota*

Art. 6 - Proprietà intellettuale e diffusione dei risultati

I risultati, il know-how, gli eventuali dati o informazioni raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca inerente il *progetto,* appartengono congiuntamente alla Regione Abruzzo e all'Università degli Studi di Teramo;

Art. 7 – Cause di decadenza.

Il soggetto attuatore decade dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi:

- Mancato rispetto dei termini di conclusione del *progetto*, anche tenendo conto della eventuale proroga concessa;
- Mancata rendicontazione delle spese sostenute;
- Mancata realizzazione delle attività progettuali;
- Gravi violazioni di legge;

Art. 8 - Registrazione e oneri fiscali

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e spese della parte richiedente. Ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del soggetto attuatore

Art. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione Abruzzo sia attore o convenuto, è competente il Foro dell'Aquila, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

REGIONE ABRUZZO

IL SOGGETTO ATTUATORE